



COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA SOCIALE

(Delibera Consiglio comunale n. 40 del 26-4-1989 integrata e modificata con delibera C.C. n. 21 del 4-2-94)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1°

PRINCIPI - OBIETTIVI - FINALITA'

Art.1 = L'Assistenza Sociale ha lo scopo di assicurare, ai cittadini che ne hanno titolo, interventi adeguati alle esigenze della persona, In grado di rimuovere, in maniera sostanziale, ed a prevenire gli ostacoli che a livello individuale, familiare e sociale impediscono la libera ed autonoma realizzazione del soggetto.

Il Comune assicura agli utenti, opportunamente informati ed orientati mediante il Segretariato Sociale ed il Servizio Sociale Professionale, la possibilità di opzione tra i servizi Indicati al successivo Capo 4°.

Art. 2 - Il Comune ritiene superata la forma di assistenza basata sulla precarietà, frammentarietà ed episodicità degli interventi. Privilegia, invece, la fruizione di servizi e prestazioni di natura risolutiva atte, cioè, a rimuovere le cause dei bisogni mantenendo, ove possibile, il soggetto nel proprio contesto socio-familiare o promuovendone il reinserimento.

Art. 3 - Il Comune svilupperà al massimo possibile l'intervento pubblico nel settore dell'assistenza sociale, tuttavia sarà ricercato un ottimale equilibrio tra "pubblico" e "privato".

Il ruolo pubblico costituirà il necessario riferimento alla Iniziativa privata che potrà così trovare un Interlocutore capace di ben orientare gli sforzi di una collettività civilmente impegnata.

Art. 4 - I programmi d'intervento realizzati sulla base di concrete Indagini sulle specifiche realtà locali ed approvati dai competenti Organi collegiali del Comune, costituiscono il necessario strumento operativo per l'Ufficio di Assistenza Sociale che li attuerà con le modalità e nelle forme di cui allo art. 3 della legge di riordino 9.5.1986 n°22.

Detti programmi dovranno altresì prevedere una ottimale Integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, di avviamento al lavoro e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere e fornire una risposta-globale ai bisogni significativi.

Art. 5 - In nessun caso la Pubblica Amministrazione potrà sostituirsi a coloro che per legge sono tenuti a prestare i mezzi di sussistenza alle persone in stato di bisogno, se ne hanno la capacità e possibilità economica. Il Comune, pertanto, cercherà di responsabilizzare detti soggetti richiamandoli al civico dovere sancito dall'art.433 del C.C. e procederà al recupero dei costi sopportati per fronteggiare situazioni urgenti in sostituzione di chi, per legge, avrebbe dovuto farsene carico.

CAPO 2°

SOGGETTI DESTINATARI

Art. 6 - le prestazioni e gli Interventi assistenziali, secondo le modalità di cui al presente regolamento, sono rivolti ai cittadini singoli o nuclei familiari, residenti sul territorio del comune o dei comuni di riferimento anche stranieri che si trovino in particolari condizioni e stati di bisogno, come più avanti specificato.

Gli orientamenti che seguono sono applicabili anche ai cittadini ed agli stranieri non residenti nel territorio del Comune limitatamente alle prestazioni di cure urgenti, fatti salvi i diritti di rivalsa secondo le attuali disposizioni di legge.

Art. 7 - I servizi inoltre si intendono aperti a tutti i cittadini e non solo a quelli in stato di bisogno dal punto di vista economico. Tuttavia, in relazione alla diversa tipologia dei servizi, ai titolari di redditi superiori ai limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge è richiesto il concorso al costo secondo le procedure definite dalle stesse, che qui si riportano:

Fascia esente, ai fini dell'accesso gratuito, è quella pari alla fascia esente stabilita per il nucleo familiare per la partecipazione alle spese sanitarie relativamente al caso stabilito

per “ capofamiglia inferiore a 65 anni”;

	Quota di costo a carico
L'utente il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo da una volta ad una volta e mezza la fascia esente	10%
L'utente il cui N.F. ha un reddito fino a due volte la fascia esente	25%
L'utente il cui N.F. ha un reddito fino a tre volte la fascia esente	50%
L'utente il cui N.F. ha un reddito fino a quattro volte la fascia esente	75%
L'utente il cui N.F. ha un reddito superiore a 4 volte la fascia esente	100%

CAPO 3°

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 8 - L'Ufficio di Servizio Sociale è quella struttura finalizzata all'intervento, al coordinamento ed alla programmazione di tutte le Iniziative di carattere socio-assistenziale previste dalla legge di riordino n°22/86.

La caratterizzazione della struttura in Ufficio, intende significare che al suo interno sono previste competenze diversificate per gli interventi alla persona, per fasce di età e/o per aree omogenee.

Il Comune, pertanto, accorpando le deleghe afferenti agli Interventi di cui alla citata legge n°22 realizza il suddetto Ufficio come settore autonomo i cui compiti sono:

- a) La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- b) la programmazione e il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi fra quelli previsti dalla legge 22/86, anche se svolti in convenzione (o delegati ai quartieri);
- c) Il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio;
- d) la progettazione e l'attivazione, secondo la regolamentazione regionale, di nuovi interventi sia in forma diretta, sia in forma convenzionata;
- e) La gestione, tramite proprio personale, articolato opportunamente per settori d'intervento, di quelle attività che si ritengono non efficientemente ed efficacemente delegabili all'esterno;
- f) il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, come parte di essi, svolti mediante convenzione o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;
- g) Il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio-sanitario attuati dalla U.S.L. e da tutti gli altri servizi operanti nel

territorio, anche per l'avviamento al lavoro delle categorie di difficile collocamento.

Art. 9 - Il Settore Assistenza Sociale é così articolato:

1° SERVIZIO: UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

Interventi In favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria; iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e delle criminalità minorili, studi, ricerche e progetti finalizzati; coordinamento dei servizi e degli interventi presenti sul territorio con particolare riferimento ai servizi sanitari; Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale.

Il Servizio é articolato nell'Unità Operativa Servizio Locale e nelle Unità Operative Servizio Di Base Decentrati rispettivamente a di Ragusa, ad Ibla, a San Luigi ed in contrada Selvaggio.

2° SERVIZIO: ASSISTENZA ECONOMICA

Nel Servizio sono compendiate tutte le prestazioni previste dalla legge regionale di riordino (art.3 lettere C-I-L-O-P-Q- l.r.22/86); agevolazione nel trasporti.

Il Servizio é articolato nell'Unità Operativa servizi di cui alle lettere C-I-P e Q art. 3 l.r.n°22/86 e nella Unità Operativa Servizi di cui alle lett. L-0 art. 3 l.r.n° 22/86.

3° SERVIZIO: SERVIZI APERTI E RESIDENZIALI

Assistenza domiciliare, centri di accoglienza diurni e notturni, comunità alloggio, case albergo, case protette, case di riposo, istituti educativo-assistenziali, case di accoglienza per gestanti e ragazze madri, soggiorni di vacanze; albo comunale di cui all'art.27 della 1. r. 22/86.

Il Servizio é articolato nella Unità Operativa Servizi Aperti e nella Unità Operativa Servizi Residenziali.

4° SERVIZIO: E.R.P.-PATRIMONIO INDISPONIBILE - ALLOGGI PARCHEGGIO

Espletale funzioni derivate al comune dall'art.17 della l.r.n°1/79 in materia di edilizia residenziale pubblica; gestione patrimonio indisponibile e.r.p.; alloggi parcheggio.

Il Servizio é articolato nell'Unità Operativa Atti Influenti Su Assegnazioni e nell'Unità Operativa Atti Gestionali E.R.P.

Il suddetto Settore, tuttavia, oltre che delle professionalità previste in Pianta Organica, potrà avvalersi di esperti o consulenti esterni sotto forma di prestazioni professionali

specifiche e dovrà coordinare la partecipazione dei volontari alla realizzazione e gestione di particolari servizi rivolti alla persona od alla famiglia, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 della legge di riordino.

CAPO 4^o

GLI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 10 - Tutte le competenze del comune in materia socio-assistenziale specificatamente descritte all'art. 16 della legge di riordino vengono, per maggiore chiarezza e funzionalità, articolate nelle seguenti attività fondamentali: - Servizi di Base, rivolti alla persona od alla famiglia, che rivestono carattere di priorità;

- Servizi rivolti a specifiche fasce di utenza quali minori, dimessi dagli ospedali psichiatrici, gestanti, puerpere, anziani, disabili, tossicodipendenti, persone in difficoltà, ecc.

- Servizi residenziali.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, tuttavia, data la complessità degli interventi, il Consiglio Comunale, nel formulare il piano triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge n°22/86, indicherà quali servizi sono più urgenti e da attivare con criteri di priorità.

Art. 11 - Il Piano triennale dovrà essere predisposto entro il primo trimestre successivo alla scadenza di ciascun triennio e dovrà contenere espliciti raffronti all'attività svolta, ai risultati conseguiti ed agli obiettivi perseguiti. Sarà inoltre predisposto all'inizio di ciascun anno un piano annuale di intervento contenente le previsioni di spesa nonché quei servizi eventualmente da gestire a livello di associazioni di commi ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12. 8.1980 n°87 nonché le modalità operative per il coordinamento relativo servizi socio-sanitari.

Art. 12 - l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari si realizza a livello di U.S.L., attraverso tre distinti livelli:

- a livello operativo secondo la previsione dell'art. 17 della l.r. n°22/86 ;
- a livello di Comitato di coordinamento a norma dell'art. 18 della medesima legge e
- a livello regionale mediante l'attività dipartimentale prevista dall'art. 48 della legge di riordino.

L'integrazione dei servizi sociali con gli enti per l'avviamento dei soggetti a difficile collocamento viene effettuata di concerto tra le parti.

Art. 13 - Il costo dei servizi, ai fini della partecipazione degli utenti prevista dal precedente art. 7 ovvero ai fini della rivalsa di cui all'art. 5 sarà determinato con apposito provvedimento allegato al piano annuale di intervento. Sia il piano triennale che quello annuale di cui al precedente art. 11 nonché il costo dei servizi, predisposti dall'Ufficio di

Servizio Sociale, saranno approvati dal Consiglio Comunale sentita la competente Commissione Consiliare ed i Consigli di Quartiere.

TITOLO 2°

CAPO 5°

SEGRETARIATO SOCIALE

Art. 15 - Il servizio di segretariato sociale ha le seguenti caratteristiche:

- di rivolgersi all'intera comunità;
- di essere gratuito;
- di riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- di essere compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- di essere orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;
- di essere assicurato da personale competente anche se l'informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei Servizi;
- di essere dotato di una sede agevolmente accessibile anche da utenti motulesi e di una adeguata attrezzatura.

Art. 16 - Il Segretariato Sociale essenzialmente deve:

- a) dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- b) fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- c) smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli enti competenti;
- d) collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- e) svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona, fornendo un panorama preciso dei servizi presenti, una valutazione costante del loro funzionamento, l'individuazione di determinate carenze e delle rispettive cause e garantendo notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nella zona in base alle richieste;

f) effettuare analisi e sintesi quantitative e qualitative dei dati rilevati concernenti la situazione locale nella sua globalità al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Art. 17 - Sono da considerarsi destinatari del servizio di Segretariato Sociale:

- i cittadini e le loro associazioni;
- la comunità nel suo complesso;
- i Servizi, e relativi operatori, presenti sul territorio;
- gli amministratori locali;
- i rappresentanti dei gruppi formali ed informali;

Il Servizio si attua mediante:

- ricevimento in ufficio;
- informazioni telefoniche;
- informazioni epistolari;
- informazioni domiciliari;
- diffusione di notizie d'interesse generale."

Art. 18 - Il Servizio é esplicito dal funzionario direttore del 1° Servizio che sarà responsabile della funzionalità, razionalità e tempestività del servizio e, a tal fine, dovrà disporre, oltre che di operatori opportunamente qualificati, anche di adeguata strumentazione tecnico-amministrativa ivi compresa la elaborazione dati e la relativa pubblicazione.

CAPO 6°

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 19 - Il Servizio é un'attività, attuata da assistenti sociali e da personale specializzato in possesso di diploma come prescritto dal D.P.R. 15.1.1987 n°14, volta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini residenti nel territorio comunale e che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale, mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali ed istituzionali.

Il Servizio realizzerà gradualmente un programma che tenda a trasformare la

tradizionale assistenza in organizzazione di servizi, a superare le prestazioni assistenziali caratterizzate da categorie giuridiche e quindi del frazionamento e della molteplicità degli Interventi ed a presentare risposte alternative per la soluzione dei bisogni e delle istanze delle persone, delle famiglie, della comunità.

Art. 20 - Il Servizio Sociale Professionale é uno dei servizi sociali di base gratuiti che si rivolge a tutti i cittadini del comune, alle persone presenti nel territorio ancorché non residenti, ai gruppi, enti ed Istituzioni e mira a:

- favorire la socializzazione dell'individuo;
- aiutare individui e gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti o da uno squilibrio tra questi e il loro ambiente;
- documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- promuovere la realizzazione di servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;
- contribuire alla elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;
- realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie, della comunità.

Art. 21 - Le funzioni del Servizio Sociale Professionale possono così articolarsi:

- a) azione diretta con le persone e i gruppi;
- b) promozione di nuovi servizi;
- c) coordinamento delle risorse e dei programmi sul territorio, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi e il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscano l'emarginazione;
- d) stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi.

Art. 22 - Il Servizio é a disposizione di tutti coloro che, avendo problemi di qualsiasi genere, desiderano l'intervento dell'assistente sociale. Affronterà pertanto tutte le problematiche che richiedono l'apporto specifico del servizio sociale professionale.

Il Servizio, inoltre, che concorrerà alla Istruttoria delle pratiche di competenza degli altri Servizi in cui é articolato il Settore Servizi Sociali, dovrà disporre di idonei locali, unicamente finalizzati, onde garantire la necessaria discrezione e riservatezza che il servizio stesso richiede.

Art. 23 - Gli assistenti sociali, che all'occorrenza dovranno effettuare visite a domicilio o presso servizi residenziali a carattere terapeutico o assistenziale, dovranno operare in stretta collaborazione con tutti i servizi afferenti il Settore utilizzando, tuttavia, metodologie e strumenti specifici della professione: - Diario, schede personali, cartelle degli utenti, agenda per gli Impegni, verbali, relazioni di lavoro, ecc.

CAPO 7° ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 23 - Per assistenza economica s'intende l'intervento assistenziale esplicito in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizione di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica. E' un servizio di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, normali ed impreviste di tutti i cittadini, cioè, al "minimo vitale".

Per detto servizio si ritiene indispensabile, laddove è possibile, l'opera dell' assistente sociale per evidenziare le cause oggettive determinanti il bisogno economico, ed approntare un piano operativo che in un arco di tempo ragionevole provveda a rimuoverle.

Art. 24 - La definizione del minimo vitale consente il superamento di alcune specifiche inadeguatezze, determinate anche da insufficienze e discrezionalità. Esso è, pertanto, il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Art. 25 - Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata

tabella:

- QUOTA BASE (Q.B.) mensile del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie ad eccezione dell'affitto: s'intende la quota corrispondente alla pensione minimo INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata. A ciascun componente il nucleo familiare, della suddetta quota, compete:

- Capo famiglia 75% della Q.B.;
- coniuge a carico 25% " " "
- familiare a carico da 0 a 14 anni 35% " " " ;
- altri familiari a carico 15% " " "

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate a se stanti e riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone. La quota parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo-canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

Art. 26 - le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne preve dono specifiche esenzioni.

Art. 27 - L'accertamento del "fabbisogno assistenziale" compete al servizio sociale professionale che redige i rapporti sulle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti. Compete al medesimo Servizio promuovere le necessarie prestazioni nei confronti di coloro che non siano autonomamente in grado di esprimere scelte rispondenti al reale bisogno a fronte del quale, il servizio sociale valuti la prestazione di natura economica opportuna ed adeguata al bisogno da soddisfare; formulare proposte ai fini dell'ammissione del soggetto alle prestazioni in denaro previo accertamento dei redditi di cui il richiedente ed i componenti il nucleo familiare siano titolari.

Art. 28 - Gli operatori del servizio di assistenza economica per accertare il fabbisogno assistenziale degli utenti dovranno riferirsi a tutti i redditi di_ ciascun componente il nucleo familiare e dovranno fare una analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del "minimo vitale". La differenza potrà evidenziare un fabbisogno aggiuntivo di assistenza.

Art. 29 - L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

L'assistenza continuativa si realizza mediante l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la Q.B. del "minimo vitale", maggiorata di quota parte del canone di locazione di un alloggio, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita all'art. 25 nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

Art. 30 - L'assistenza in forma continuativa é concessa a tempo indeterminato, cm revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno, nel comune sempreché non sussista almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica individuate e prospettate dal servizio sociale professionale;
- d) la proprietà di beni Immobili tenuto conto della loro commerciabilità.

Art. 31 - L'assistenza economica in forma temporanea é concessa per un periodo non superiore a mesi tre, mediante l'erogazione di un contributo mensile, in presenze di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispone.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere, comunque, superiore al doppio della Q.B. del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo sempreché residenti nel comune.

Art. 32 - L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

Per i casi urgenti e comprovati cu-proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, il responsabile dell'assistenza economica può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissali annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 33 - Nel caso in cui il rapporto stanziamenti - fabbisogno finanziario per l'assistenza economica risultasse tale da non potere soddisfare le esigenze evidenziate dalle proposte dell'Ufficio Assistenza Sociale, dovrà effettuarsi una graduatoria, predisposta dal medesimo Ufficio, che sarà approvala dalla Giunta Municipale previo parere della Commissione Consiliare Assistenza Sociale.

Art. 34 - La Giunta Municipale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria o straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'ufficio di servizio

sociale si sia espresso negativamente in tutto o in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica e la Giunta Municipale non accolga la proposta.

Art. 35 - Per l'aggiornamento del minimo vitale di cui all'art. 25 si procederà, all'inizio di ciascun anno, secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.R.S.9. 4.1987 n°57 ed ai D.A.EE.LL. n°76 dell'11.3.1987 e non sarà necessario alcuno specifico atto ricettizio dell'Amministrazione comunale.

Art. 35 bis – In esecuzione delle nuove competenze attribuite ai Comuni con l.r. n.33 del 23-5-1991 sugli interventi in favore dei minori illegittimi o riconosciuti dalla sola madre ed alle gestanti nubili ed ex ONMI (R.D. 8-5-1927 n.798, convertito con legge 6-12-1928 n.2838 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 23-12-1975 n.698), l'Ente provvede ad erogare contributi economici, anche mensili, con le modalità di cui ai precedenti articoli relativi all'assistenza economica, continuativa, temporanea e straordinaria.

Art. 35 ter – I soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici ed i malati di mente in generale, sono assistiti da questo Ente secondo le modalità del vigente Regolamento relativamente a problemi di risocializzazione, di concerto e/o su proposta del Servizio Igiene e Tutela Mentale USL n.23 di Ragusa.¹

CAPO 8'

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art.36 - Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale, infermieristico, medico e di assistenza medica specialistica all'utente presso il suo domicilio da richiedersi ASL 23 , ai sensi degli artL. 17 e 18 della l.r. n°22/86. Attraverso l'adozione di forme di assistenza a carattere domiciliare, il comune intende

¹ commi aggiunti con delibera di C.C. n. 21 del 4-2-1994

dare una risposta concreta ai bisogni anche temporanei, eccezionali e contingenti del cittadino solo ed in difficoltà o del nucleo familiare di appartenenza del cittadino stesso.

Il servizio mira, pertanto, a favorire quanto più possibile la permanenza del soggetto, dell'anziano, dell'ammalato, del minore, nel proprio ambiente naturale, *evitando* di turbare determinati equilibri familiari e di ricorrere a forme di ricovero o di spedalizzazione, ove queste non siano strettamente indispensabili.

Art. 37 - l'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura, in rapporto alle esigenze degli utenti ed alle risorse disponibili:

- disbrigo delle faccende domestiche;
- preparazione o fornitura dei pasti;
- servizio di lavanderia;
- acquisto di alimenti ed altri generi per conto dell'utente;
- espletamento di eventuali pratiche;
- sostegno psicologico;
- prelievi per analisi cliniche;
- assistenza infermieristica;
- riabilitazione fisico-motoria;
- medico-specialistica.

Art. 38 - I destinatari del servizio di assistenza domiciliare che prioritariamente beneficeranno delle prestazioni di cui al precedente art. 37 sono:

- persone anziane che vivono sole o che non sono parzialmente autosufficienti;
- handicappati minori od adulti che richiedano cure ed assistenza che i familiari non riescono ad assicurare;
- madri e padri di famiglia che, per contingenze le più varie, non possono accudire personalmente agli obblighi domestici;
- minori che, per esigenze particolari possono avere bisogno di prestazioni domiciliari;
- qualsiasi altro soggetto in difficoltà per situazioni o condizioni contingenti.

Il servizio di assistenza domiciliare ha, tuttavia, come oggetto primo il nucleo familiare nel suo complesso o singoli membri di esso ai quali vengono fornite prestazioni specifiche, sempre nel contesto familiare, dove questo esiste, e integrandone le funzioni proprie.

Art. 39 - Le prestazioni di cui al precedente art. 37 rispettivamente mirano:

- ad assicurare la periodica pulizia della casa di abitazione dell'assistito con cadenze predeterminate a cura del servizio sociale professionale che valuterà il fabbisogno in base sia del grado di supporto familiare dell'assistito che dell'autosufficienza dello stesso.

Il servizio mira altresì ad assicurare all'assistito non autosufficiente la pulizia personale, l'aiuto allo svolgimento di quelle attività quotidiane che lo stesso non potrebbe assolvere da solo quali: alzarsi dal letto, coricarsi, accedere ad eventuale sedia a rotelle,

vestizione, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

- ad aiutare il soggetto nel compito di realizzare i pasti giornalieri ovvero ad assicurare all'assistito i pasti medesimi confezionati secondo le eventuali prescrizioni mediche. Il servizio mira inoltre ad evitare o risolvere carenze alimentari determinate da assenza di adeguato stimolo o particolari difficoltà di natura psico-fisico-economica determinate da senilità, malattia cronica ovvero handicap.
- ad assicurare la pulizia della biancheria del nucleo familiare assistito al domicilio dello stesso ovvero mediante ritiro e riconsegna degli indumenti e biancheria cori cadenza almeno settimanale e comunque in maniera tale da assicurare la necessaria igiene.
- a fornire all'assistito il necessario sostegno finalizzato a risolvere oggettive difficoltà dello stesso a recarsi fuori dell'abitazione per acquisti di vario genere. Tali difficoltà potranno essere determinate da malattia, ordini dell'Autorità; potranno pure essere determinate da particolari stati di dipendenza del soggetto da alcool, sostanze stupefacenti o psicotrope per cui farebbero un cattivo uso del denaro.
- alla predisposizione o realizzazione per conto dell'assistito di pratiche e di documenti e cura di un assistente sociale che si raffronterà, ove la pratica lo richieda, con il Segretariato Sociale di cui al precedente art. 14.
- a favorire o promuovere rapporti sociali del soggetto assistito nel caso in cui questi non sia sufficientemente inserito ovvero sia fisicamente impedito. Il servizio, che può consistere anche nel semplice accompagnamento dell'assistito presso parenti, amici o luoghi il ritrovo, sarà ritenuto indispensabile nel caso in cui l'isolamento del soggetto potrebbe minarne l'equilibrio psichico.
- assieme all'assistenza infermieristica ad assicurare all'assistito tutte le prestazioni proprie della professione infermieristica. I servizi, diurni e notturni, verranno assicurati con la cadenza necessaria stabilita, volta per volta, sulla base delle prescrizioni mediche ovvero dall'obiettivo esame della singola situazione.
- sulla base di precise prescrizioni medico-specialistiche relativamente ai soggetti già ammessi al servizio di assistenza domiciliare, assicura quelle terapie che altrimenti non potrebbero essere effettuate.

Art. 40 - L'accesso al servizio verrà consentito anche per esigenze temporanee o contingenti, ai soggetti che ne facciano richiesta, su proposta del servizio sociale professionale che indicherà sia le prestazioni da erogare che la frequenza e durata delle medesime tenuto conto del "piano annuale d'intervento" di cui al precedente art. 11.

Art. 41 - L'organizzazione, la gestione ed i controlli del Servizio saranno effettuati dall'Ufficio di Servizio Sociale che provvederà al coordinamento del "volontariato", alla integrazione dello stesso con gli organi comunali ovvero utilizzati in regime di convenzionamento.

Art. 42 - Il comune per assicurare le prestazioni di cui al precedente art. 37 può avvalersi, ai sensi dell'art. 20 della L.R.9.5.1986 n.22, del convenzionamento. Le convenzioni, da stipulare con enti iscritti nell'apposito albo regionale, debbono contenere precise indicazioni relativamente agli standards organizzativi (numero di operatori per ciascuna qualifica rapportati al numero di utenti); le prestazioni da erogare, i corrispettivi dei costi dei servizi resi, che non potranno in nessun caso superare i limiti fissati come disposto al precedente art. 13, maggiorati del 20%; gli strumenti di controllo per ciascun tipo di prestazione.

Art. 43 - Per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare potranno essere impiegati esclusivamente operatori in possesso di adeguati titoli professionali conseguiti presso enti od istituti riconosciuti dalla Regione.

L'assistente domiciliare nonché l'operatore incaricato della cura alla persona del portatore di handicap, in particolare, dovranno essere ben qualificati e motivati.

Il rapporto numerico operatore/utenti é fissato, a seconda della categoria dello assistito, rispettivamente:

- nella misura di 1 a 8 per gli anziani;
- nella misura di 1 a 4 per i portatori di handicap inseriti;
- nella misura di 1 a 2 per i portatori di handicap che necessitano di aiuto fisico per il conseguimento di atti elementari della vita.

Art. 44 - Il minore portatore di handicap Inserito in asili nido, scuola materna ovvero presso la scuola dell'obbligo, ove necessari del servizio di aiuto fisico, verrà affidato ad idoneo operatore nella misura di uno a due, come previsto dal penultimo comma del precedente art. 43, che assicurerà il necessario aiuto per l'espletamento di tutti gli atti vitali che l'handicap non consente: accompagnamento ai servizi Igienici, pulizie della persona, imboccamento, ecc.

CAPO 9°

PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA E SOSTITUTIVE DELLA STESSA

Art. 45 - Le prestazioni In favore della famiglia sono:

- assistenza domiciliare;
- assistenza economica;
- invio in case di accoglienza per gestanti e ragazze madri.

Sono assistibili con le prestazioni di cui al comma precedente le gestanti, le puerpere, I nuclei In condizione di bisogno con carenze di risorse fisiche e/o economiche, nel quadro di una più ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare adeguate condizioni materiali e sociali.

Art. 46 - Per l'accesso alle prestazioni come previste al precedente articolo si richiede una situazione di disagio familiare o sociale della persona ovvero del nucleo ovvero uno

stato di salute fisica o psichica tale da giustificare la prestazione.

Art. 47 - Gli interventi in favore della famiglia in difficoltà, con particolare attenzione alla prevenzione, saranno oggetto di studio sia da parte del Segretariato Sociale per quanto riguarda il rilevamento delle fasce a rischio che del Servizio Sociale Professionale per quanto riguarda la proposizione dell'intervento risolutivo.

Art. 48 - L'Amministrazione comunale attua l'affidamento familiare anche diurno allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

Art. 49 - L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell' autorità giudiziaria.

L'Ufficio a tale scopo potrà tenere, in forma ovviamente oltremodo riservata, l' elenco dei nuclei disponibili ad accogliere minori in affidamento. L'affidamento familiare é disposto, ove possibile, con il consenso dei genitori esercenti la patria potestà, o del tutore nonché sentito il minore che abbia compiuto il 12° anno di età ovvero nella osservanza delle norme vigenti (art.4 e 5 della legge 184 del 4.4.1983) qualora in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile.

Art. 50 - Allo stesso affidatario non potranno essere affidati più di due minori, almeno se non si tratti di minori provenienti dal medesimo nucleo familiare. E' comunque opportuno privilegiare l'affido a nuclei familiari con figli, al fine di non determinare forme di legame di tipo parentale di grave pregiudizio ai minori stessi allorché dovranno rientrare nelle famiglie d'origine.

Art. 51 - Il provvedimento di affidamento dovrà prevedere sia riguardo agli affidatari che riguardo alle famiglie di origine, nonché alla sorveglianza e vigilanza, ed adempimenti ben precisi.

Art. 52 - Il servizio sociale persegue le seguenti finalità:

- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento, attraverso incontri aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti sul territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc.;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne andamenti;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 53 - L'Amministrazione comunale provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e, sempreché non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria, delle famiglie di origine dei minori;
- erogare, se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento;
- assicurare agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psicosociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi di entrambi le famiglie, ove è possibile; stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

Art. 54 - Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Servizio del comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla

maturazione del minore;

- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità di mantenere ed incrementare, laddove é possibile, il rapporto con il minore;
- buono stato di salute dei componenti Il nucleo affidatario;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 55 - Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minare in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
- partecipare agli incontri organizzati sull'argomento dagli operatori dei servizi socio-sanitari.

Art. 56 - Le famiglie d'origine s'impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia; rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria; contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Art. 57 - l'affidamento familiare effettuato dal Servizio Sociale del comune, si compendia della formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di

origine e la successiva esecutività da parte del Giudice Tutelare.

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine si procederà a chiedere l'intervento del tribunale per i minorenni.

CAPO 10⁰

ASSISTENZA POSI PENITENZIARIA

RECUPERO E REINSERIMENTO - PREVENZIONE CRIMINALITA'

Art. 58 •- Il servizio é rivolto sia ai nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capo famiglia che ai minori ed adulti, con precedenti penali o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria da recuperare e reinserire nel contesto sociale.

Il servizio, inoltre, mira alla prevenzione del disadattamento che spesso prelude a comportamenti criminosi.

Art. 59 - Il servizio consiste in prestazioni di:

- assistenza economica continuativa o straordinaria o mensa comunale;
 - assistenza abitativa;
 - assistenza domiciliare;
 - avvio in centri di formazione professionale;
 - sostegno scolastico;
 - interventi di socializzazione;
 - inserimento lavorativo;
 - affidamento familiare, ecc.;
 - avvio a centri diurni di assistenza le cui attività consistano in attività creative, culturali e sociali che rendano il centro un luogo d'incontro o di iniziative che possono estendersi anche sul territorio benché sede di emanazione di altri servizi. Tali attività possono essere:
- Cineforum;

- conferenze -dibattiti;
- attività manuali artigianali od agro-zootecniche;
- attività musicali;
- gite, soggiorni climatici e/o visite guidate;
- attività sportive.

Art. 60 - Ciascuna delle prestazioni di cui al precedente articolo verrà assicurata, nel rispetto dello spirito della legge di riordino, ove possibile, evitando discriminazioni categoriali, avendo cura che soggetti a rischio, non costituiscano pericolo d'inquinamento per altre fasce deboli quali minori, disadattati e simili. Il Servizio sociale professionale, nel promuovere l'ammissione ad alcuna delle prestazioni di cui all'art. 59 ne valuterà attentamente la capacità del servizio stesso di consentire il raggiungimento dell'obiettivo da perseguire, obiettivo che dovrà essere prioritariamente esplicitato.

Il medesimo Servizio, nella fase propositiva, terrà conto di quanto disposto dall'Organo deliberante in sede di programmazione sia triennale che annuale.

CAPO 11° ASSISTENZA ABI1ATIVA

Art. 61 - Il Comune, attraverso il proprio Ufficio di Servizio Sociale assicura tutte le prestazioni in favore dei cittadini con difficoltà abitativa mediante gli interventi propri della e.r.p. di cui all'art. 17 della l.r. 2.1.1979 n°1 che attraverso la istituzione di speciali servizi quali:

- Case albergo;
- Case protette;
- Centri di accoglienza per ospitalità temporanea;
- Case parcheggio;
- Comunità alloggio.

Art. 62 - La casa albergo é un complesso di appartamenti minimi, di diversa tipologia, dotati di tutti gli accessori necessari per consentire una vita autonoma destinati e giovani, anziani, nuclei familiari. nonché adulti inabili ma autosufficienti. Gli alloggi, raggruppati in unità residenziali, sono dotati di servizi collettivi così da consentire la scelta tra un tipo di vita prevalentemente autonoma o un tipo di vita prevalentemente comunitaria.

per ciascuna casa albergo il Comune adotterà un regolamento per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento, con riferimento alle disposizioni di cui all'art.19 della legge di

riordino.

Art. 63 - La casa protetta ospita persone non autosufficienti e scarsamente autosufficienti in alloggi con un servizio di assistenza continua di carattere sanitario, domestico e sociale.

Per ciascuna casa protetta, In uno alla istituzione, il Comune adotterà un regolamento per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento, con riferimento alle disposizioni di cui all'art.19 della legge di riordino.

Art. 64 - Il centro di accoglienza per ospitalità temporanea accoglierà persone sufficientemente autonome e In grado di autogestirsi, ma con problemi familiari, sociali ed economici. La permanenza nel centro dovrà essere limitata nel tempo, essendo l'intervento di carattere assistenziale non prioritario nella scala delle risposte da dare ai cittadini. E' necessario l'intervento dell'assistente sociale come previsto all'ultimo comma dell'art. 23.

In uno al provvedimento di istituzione del centro comunale di accoglienza sarà adottato un apposito regolamento per la relativa organizzazione, gestione e funzionamento con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R.n°22 del 1986.

Art. 65 - Case parcheggio, sono un insieme *di* alloggi di varia dimensione destinate a cittadini, persone sole o nuclei familiari, temporaneamente privi di alloggi, venutisi a trovare in tale situazione improvvisamente sia per ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente che per sfratto, calamità naturale, dimissione dalle carceri, ecc., e con gravi difficoltà economiche. Tali alloggi, che potranno essere assegnati in uso gratuito o in *locazione* con canoni ridotti, verranno gestiti *dal* comune in base ad un apposito regolamento che verrà approntato in sede di istituzione del servizio.

Art. 66 - le comunità alloggio sono appartamenti dove vivono insieme un piccolo numero di persone che non hanno la possibilità di rimanere nel proprio domicilio per motivi di carattere economico-familiare-alloggiativo. Possono avere funzioni di pronto intervento e/o di permanenza prolungata e devono essere ubicate in zone del territorio cittadino che consentano l'effettiva partecipazione alla vita sociale, evitando ogni forma di emarginazione.

Si pone come forma alternativa al ricovero in istituti assistenziali per minori, in case di riposo per anziani e in case di cura per handicappati fisici. In sede di istituzione dovrà

essere previsto, in uno all'approvazione del regolamento, sia l'operatore responsabile della conduzione della comunità, nonché del personale incaricato della relativa conduzione.

Art. 67 - Le funzioni amministrative trasferite al comune con l'art. 17 della l.r. 2.1.79 n°1 relativamente alla e.r.p., verranno svolte con diretto riferimento alla effettiva necessità abitativa rilevata sul territorio.

Dovrà essere tenuto aggiornato, con i medesimi criteri dettati dall'art. 14 del D.P.R. n° 1035/72, uno schedario per l'anagrafe dell'utenza e, sulla base delle risultanze statistiche e di rilevamento dell'effettivo fabbisogno sia per la "generalità" degli aspiranti che per gli aspiranti a particolari tipologie abitative quali:

- comunità alloggio, case albergo, case protette e riservisti vari, in sede di programmazione, si chiederà all'I.A.C.P., per l'attuazione di specifici piani di competenza, che nei suddetti piani vengano inclusi edifici della tipologia per cui si sarà, di volta in volta, appalesata una maggiore urgenza.

CAPO 12°

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 - Per I servizi di tipo residenziali che, avuto riguardo alle prestazioni erogate comportano elevati costi gestionali, possono prevedersi, in sede di prima applicazione ovvero di piano triennale, forme di partecipazione al costo dei servizi anche da parte degli utenti il cui reddito familiare è inferiore al limite della fascia esente per l'accesso gratuito. Detta partecipazione non deve comunque comportare l'assorbimento dell'intero reddito goduto dal soggetto beneficiario allo scopo di garantirgli la disponibilità di una quota finanziaria.

Rimane ferma comunque l'esigenza che non si debba operare alcuna discriminazione per l'accesso ai servizi essendo questi destinati a tutti i cittadini, e tenuto conto dell'insufficienza dei mezzi finanziari degli enti locali garantire prioritariamente coloro che non dispongono di risorse economiche.

Art. 69 - I servizi non possono sempre essere gestiti direttamente dal comune che, laddove i tempi per l'adeguamento della pianta organica risultino non brevi, ovvero il conto economico dimostri la non convenienza di una gestione diretta, dovrà procedere ad un convenzionamento con le associazioni e le istituzioni socio-assistenziali nonché con le associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge n° 22/1986 così come previsto al precedente art. 42.

Art. 70 - Nella ipotesi del convenzionamento, poiché il rapporto formale e sostanziale deve risultare con un ente di fatto o di diritto, ogni direttiva o disposizione deve essere inviata all'Ente convenzionato e mai ai singoli operatori o soggetti erogatori delle prestazioni. Ciò esalta il ruolo di verifica e di controllo che lo stesso comune dovrà esercitare come previsto dal successivo art. 71.

Art. 71 - Il Comune esercita il necessario ruolo di verifica, di controllo e di coordinamento relativamente ai servizi gestiti in regime di convenzionamento avvalendosi dell'Ufficio di Servizio Sociale.

Le medesime funzioni verranno esercitate, così come previsto dall'art. 27 della legge di riordino, anche nei confronti delle strutture diurne e residenziali gestite da privati non interessati alle convenzioni.

Art. 72 - Gli interventi assistenziali comunali e territoriali, nel rispetto degli orientamenti della legge di riordino, saranno coordinati ed integrati tra di loro e con quelli della U.S.L.

Relativamente alla integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, il Comune si attiverà alla realizzazione dei necessari strumenti politico-amministrativi previsti al paragrafo 28 del Regolamento tipo approvato con D.P.R.S. 28.5.1987. Tali strumenti, formalmente realizzati, faranno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 73 - I regolamenti relativi ai servizi già istituiti (assistenza domiciliare agli anziani - Integrazione lavorativa 3^a età e gestione asili nido), nella parte non in contrasto con il presente regolamento, restano in vigore e formano parte integrante dello stesso.